



Non diconosi impo silentio, e stender il decreto della fel. me. di Paolo V. alle prattiche familiari, contro i defensori della singolarità di Christo, e che negano l'immunità, e preservazione della B.^a Vergine dal peccato originale.

59

Provra prima supponendo, che tra schiuduna delle opinioni contrarie in questa parte si trova in termine di sola probabilità, non essendo definitissima a quest' hora, o condannata fusa, o salva parte, come ne fanno fede i Pontefici Romani estesi nelle bolle di questa materia, del che si segue non saperarsi certo qual sia determinatam^e la uera, e quale la falsa, si che può essere, che questa parte negativa sia la uera, e falsa la contraria. E però che imporghi il silento fissa un serrar la porta in tutto, e pur tutto alla uerità opor impedimento allo spirito santo accioche non l'insegni a suoi fedeli poche regolarmente l'insegna per li suoi ministri in pubblico, ed in privato secondo l'Apostolo a' Romani, e questi non insegnano senon in uoce, o per iscritto, et il recorrere a' reuelacioni interne in questo caso sarebbe manifesta contumacia alla diuina prouidencia.

Di questa nasce la seconda prova, et è che dato caso, che questa sia uera la contraria bisogna, che sia falsa, e puro chiuder la bocca a questa, e lasciar libera quell'altra sarebbe expor manifestamente tutta S. Chiesa a pericolo d'ingannarsi universalmente, e non praticare se non la falsità.

Che questo silento sarebbe in uirtù condannar questa parte, e una definizione equivalente, come la dimostra la diligenza degli auversarij, in procurarlo il che non dee farsi senza rigoroso esame della causa principale contro l'autorità di santi Padri, che si toma, che siano di questo parere, e senza sentire i Theologi dell'una, ed dell'altra sentenza, et è molto più facile il decidere il punto principale, che giusto il chiuder la bocca ad una parte, come si fosse deciso.

Dalche nascerebbe grauissimo inconueniente, che molti Theologi si Religiosi, come secolari, (che leggono nell'antichi Padri, e scolastici tacquata la sentenza ~~intelligua~~ di error contro la fede, e se bene s'astengono dal pronunciar questa certa pur lo commandamento suspensivo di S. Chiesa nel Graue nimis di Sisto V. pure internamente sono di questo parere) uenissero in concetto con questa provisione, che si facesse torno alla fede Catolica, et come che

Verbum Dei non est obligatum si sentisero obligati a far resistenza, e per contrario, e metterci la vita, pensando con conscientia (sia erronea, marea) esser questo uno de casi, in che secondo la pratica del Principe de obidire oportet Deo magis, quam hominibus al quale inconveniente non remediare, se non con la decisione del punto principale desiderata e consorciar l'equità fra tutte due le parti.

Oltre che sarebbe questa provisione contro la pratica perpetua di S. Presa, sì più uida, ch'invanti alla decisione preservia il silenzio ad una delle parti, pendosi che sente gli heretici, e gli istessi heresiarchi ne concilij, come ne fanno i saluti condotti dati nel Concilio di Crente, et l'ambasciata d'Atico in quel di Nicomedia, e Macedonia in quel di Efaso, e Costantinopoli, chiudersi la bocca dopo la one a chi ha fallito, chiuderla manchi de definire e con rigordi uocabulo per ciò è anticipatamente sentita il giudicio usur di maggior rigore, che dal giudice temere. E se la Presa tal uolta pendente la causa ha presentito come in quella del sangue, et in questa istessa nel tempo d' Alessandro VI qualmente, et ad una sola, ma sentita eccezion di persone a tutte due si ha cercato, ch'essendosi uentilata questa causa nel Concilio di Basilea, gra comi habbano differente, et tante uolete riunirli a questa sede Apostolica, e por riuerontela de le se le bilancie in filo non appariscono conveniente pregare tanto ad una parte, per minuciamense l'altra mai come quando di questo se nefas per gli auimenti per la causa principale hauendo alcuno di loro soggerito al Re fatto poter esser cosa buona quella ch' il Latto Romano non uuo che passasse nelle sue.

C'eanto meno ciò farsi dee quanto per colorire questa pretensione s'adducono non che prouino la uerità, ma che persuadeno la conuenientia con titolo di pace, et unità di sentenza per l'unione politica, o civile, che darebbe il re ad effetto motivo non poco apparente all' heretici girovisti delle nostre discordie marco la Presa Romana, come seguace del dannato Machiavello nel tempo trouerne di Achigroni secondo l'ingenio della ragione instabile di politica, et credo hia non leggi era occasione di suscitar tumori con la doctrina di

703

nell'omelia 7. sopra l'Eucaristie, che insegnava, che si deuoritate scandalum sumitur, utrius
permittetur nasci scandalum, quam ueritas dimittatur.

230

L'aggiunge, che facendosi questa instanza per parte del Re' cattolico della uerità religione e san-
to Zelo, se dee presupporre ch'auuertita paternam^{te} di Nostro Signore oracula erit questa offensio
conosciuti l'inconuenienti, non si dee apir la porta a che i Principi Christiani rimoz-
mettano a far questi forti, e tentare con mettli si potenti la constanza sacerdotale ma-
sime encendosi trattenuta, in qui regni la bolla Regis pacifici, chi harrebbe potuto qui-
cere tutti i remori, e non encendosi pubblicata per impedimento secolare cosa inaudita
fra Cattolici in bolle, che trattino materie di doctrina fatta da se' Cattolico contanto Zelo
ma non con sano consiglio per qualche si uede nell'effetto almeno con esempio nostro, e
non più sentito. si puo temere, ch'altero Re' per far del bel humore fauorisca la senten-
za contraria ne suoi Regni, e che seguito da tutti, come sogliono essere i Re' nei gusti
suoi, faccia poi istanza per ottenere la contraria disposizione nei suoi paesi, concheuen-
ga a farsi regola testa il governo di Santa Chiesa nelle maledicenze, et irruioni
degli heretici.

Non si dee concepire questa estensione, come sola estensione del già fatto decreto poiché lo distribui-
rebbe affatto quanto a quella parte tanta principale; Per huiusmodi tamen provisionem no
intendit sanctitas sua reprobare alienam opinionem, nec ei aliquod praemeditatum in-
ferre, eam rehingens in eodem statu, et termino, in quibus de presenti repericur, perche
ragionevolmente caderà dallo stato di probabilità nel qual si troua almeno nell'opinio-
ne di molti, con poca reputazione di quei santi che la tengono, a i quali sarà non picciol reo
il dirsi, ch'ha babillo insegnato doctrina, che la Chiesa non vuole che n'anco in privato
se ne parli. Disarmasi con questo la Chiesa per non potersene ualere contro gli heretici
che convinci dall'autorità di questi santi Padri, diranno forse non poter receuere in
autorità quelli a quali la chiesa Romana ha banditi dal pubblico, e dal privato, o se le
receueranno, diranno con apparente calunnia di sommar più i santi Padri, che si faccia
la Chiesa.

Rappresenta di più, che precedono i defensori di questa sentenza, d'essor stati non mediocri
punti nel decreto papale, et hauendo per bene Uniuersale con modis, et obediencia os-
soruato il tutto, senza querelarsi, non appariisce degno della uerità della chiesa Romana
chesi mostra misericordiosa et andando nel castigo degli heretici usardì tanto rigore con
cattolici, che pensano esser obligati per uerità a defendere qualche defondono, e sonoprò
ta a renderne ragioni, che condannarli senza giudicarli con lo straegema di qsta
estensione uengono ad essor sopraffatti dagli aduersarij oppressi da padoverosi, et rima-
nere in utili al servizio di Santa Chiesa, come persone sonla honore, per la quale con
l'esempio di suoi maggiori in tanti secoli sono pronossimi a zzargere sin il sangue,
e dar la uita.

